

**CONVENZIONE PER LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA  
MUSEALE DELLA PROVINCIA DI LUCCA**

Il giorno \_\_\_\_\_, presso la sede di \_\_\_\_\_, tra:

- 1) Museo Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana - Lucca (Museo di rilevanza regionale)
- 2) Museo del Risorgimento di Lucca – Lucca
- 3) Museo Etnografico Provinciale “Don Luigi Pellegrini” - Castiglione Garfagnana
- 4) Museo Athena - Capannori
- 5) Domus Romana – Lucca (Museo di rilevanza regionale)
- 6) Museo dei Bozzetti “Pierluigi Gherardi” - Pietrasanta
- 7) Casa Natale Giosue Carducci – Pietrasanta
- 8) Museo Padre Eugenio Barsanti – Pietrasanta
- 9) Museo Archeologico Versiliese “Bruno Antonucci” – Pietrasanta
- 10) Civico Museo Archeologico – Camaiore
- 11) Museo del lavoro e delle tradizioni popolari della Versilia Storica– Seravezza
- 12) Esposizione archeologica della storia dell'antico Ospedale di Altopascio sulla Via Francigena
- 13) Casa Museo "Giovanni Pascoli" – Barga
- 14) Museo Civico del territorio "Antonio Mordini" – Barga
- 15) Museo multimediale delle Rocche e Fortificazioni della valle del Serchio “Laura Risaliti” Barga
- 16) Complesso museale ed archeologico della Cattedrale di Lucca
- 17) Galleria Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” – Viareggio (Museo di rilevanza regionale)
- 18) Musei Civici Villa Paolina – Viareggio
- 19) Museo archeologico Massaciucoli Romana - Massarosa
- 20) Museo archeologico del territorio della Garfagnana - Castelnuovo di Garfagnana
- 21) Museo della figurina di gesso e dell'emigrazione Coreglia Antelminelli



- 22) Museo del Carnevale – Viareggio
- 23) Villa Museo Giacomo Puccini – Viareggio
- 24) Museo dell'Antica Zecca di Lucca
- 25) Museo Storico della Resistenza - Stazzema
- 26) Museo mostra permanente Barsanti e Matteucci Lucca
- 27) Museo italiano dell'Immaginario Folklorico - Piazza al Serchio

PREMESSO CHE:

- a livello statale, il comparto museale è stato oggetto di una profonda riorganizzazione, attraverso l'introduzione del concetto di Sistema Museale Nazionale;
- la Regione Toscana sta perseguendo una politica di messa a sistema dei musei, avviata con la L.R. 21/2010 – artt. 15-23, e in costante implementazione;
- tali iniziative hanno portato all'elaborazione di precise linee guida sugli standard museali, ai fini da un lato dell'innalzamento qualitativo dell'offerta museale nel suo complesso e dall'altro della messa in atto di politiche volte ad assicurare un migliore utilizzo delle risorse;
- il territorio di Lucca e della sua provincia, esteso dalla Garfagnana alla Versilia e alla Piana, è caratterizzato da un patrimonio stratificato e diffuso, comprensivo di un cospicuo comparto museale, che risponde a questa ricchezza e si presenta altrettanto vasto e variegato;
- tra le azioni del “Programma regionale di sviluppo 2016-2020” di cui alla Risoluzione del Consiglio regionale n. 47 d.d. 15.03.2017 ed al Documento di Economia e Finanza DEFR 2018 approvato dal Consiglio Regionale della Toscana con Deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2017 è indicato il progetto regionale 4 “Grandi attrattori culturali, promozione del sistema delle arti e degli istituti culturali”

CONSIDERATO CHE:

- si condivide la necessità di migliorare la gestione del comparto museale del territorio della provincia di Lucca, anche attraverso la promozione di una maggiore collaborazione e integrazione tra le diverse realtà museali;
- senza che le singole identità museali siano indebolite, ma anzi perseguendo il rafforzamento dell'azione dei singoli istituti, attraverso la creazione di un Sistema museale a carattere provinciale si intende promuovere il dialogo tra i musei del territorio e favorire lo sviluppo dei loro progetti culturali, scientifici e didattici

RICHIAMATI:

- il D. lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) e ss. mm. ii.;
- il D.M. 21 febbraio 2018, n. 113 (Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale);
- l'art. 17, L.R. Toscana 22 febbraio 2010, n. 21 e ss. mm. ii. che definisce i Sistemi museali e indica i requisiti che devono possedere i Musei che ne fanno parte;
- il e ss. mm. ii. contenente il regolamento di attuazione della L.R. n. 21/2010 e, in particolare, l'art. 5 recante i "Requisiti specifici per la costituzione dei sistemi museali";
- il D. lgs 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e ss. mm. ii.
- D.M. 23 dicembre 2014 sull'organizzazione e funzionamento dei musei statali e ss. mm. ii.
- D.M. 21 febbraio 2018 recante Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale
- D.M. 20 giugno 2018 recante Prime modalità di organizzazione e funzionamento del Sistema museale nazionale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### **Art. 1 – Oggetto della Convenzione**

1. La presente Convenzione regola, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali, l'attività e il funzionamento del Sistema museale della provincia di Lucca (d'ora in avanti, "Sistema"), come strumento per favorire la cooperazione tra i Musei del territorio lucchese, la valorizzazione delle relazioni tra musei e territorio, il miglioramento dell'offerta di promozione e fruizione, la dotazione di adeguate professionalità, nonché per il progressivo conseguimento, degli standard museali richiesti a livello regionale e nazionale"
2. Il Sistema museale della provincia di Lucca fa riferimento al territorio e all'ambito geografico della stessa Provincia di Lucca. I Musei che entrano a far parte del Sistema sono elencati nell'Allegato A della presente Convenzione, salva la possibilità di successive adesioni ai sensi dell'articolo 4 della presente Convenzione.
3. La gestione dei Musei aderenti al Sistema rimane, sotto il profilo amministrativo, istituzionale, economico, finanziario ed organizzativo, nella piena competenza e responsabilità dei soggetti titolari/gestori.

#### **Art. 2 – Finalità**

1. Il Sistema si propone i seguenti obiettivi:
  - a) valorizzare i Musei facenti parte del Sistema e il loro patrimonio, agevolando e favorendone l'accesso a tutte le categorie di utenza;
  - b) attivare una stretta collaborazione tra musei pubblici e privati per il coordinamento delle attività a carattere culturale, scientifico, didattico e conoscitivo, di promozione, comunicazione e gestione, per migliorare la sostenibilità finanziaria nonché elevare lo standard dei servizi;
  - c) promuovere iniziative volte a migliorare la fruizione pubblica del patrimonio culturale, attuando – anche in rapporto con le istituzioni scolastiche – attività didattiche e di



coinvolgimento pubblico che contribuiscano alla maggiore diffusione della conoscenza della storia, della cultura, dell'arte, della cultura materiale, della natura, del paesaggio, delle tradizioni e dei costumi locali;

- d) promuovere il rapporto tra i Musei e il contesto territoriale in cui sono inseriti, al fine di migliorare la fruizione e la percezione del patrimonio culturale da parte della collettività;
- e) attivare sinergie con le Soprintendenze competenti, la Direzione MiBACT Regionale e il Sistema Museale Nazionale, finalizzate a favorire la tutela, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale, nell'ambito delle rispettive competenze.

2. A tali fini, il Sistema svolge in forma coordinata le seguenti attività:

- a) comunicazione e promozione dei servizi del Sistema;
- b) valorizzazione culturale, anche attraverso l'organizzazione di eventi temporanei quali mostre, convegni, concerti, spettacoli ed altre iniziative a carattere temporaneo;
- c) formazione e aggiornamento professionale del personale;
- d) costituzione di banche dati informative sulle collezioni e sulle attività svolte dai Musei del Sistema;
- e) realizzazione e gestione di un sito web contenente informazioni aggiornate e liberamente accessibili dal pubblico;
- f) svolgimento di attività di fund raising per il finanziamento delle attività del Sistema;
- g) ogni altra attività che, concordata tra i Musei aderenti, possa contribuire al rafforzamento del Sistema e dei Musei partecipanti, sul piano organizzativo, economico, scientifico, comunicativo, didattico, informativo, divulgativo.

### **Art. 3 – Partecipazione al Sistema**

1. Al Sistema partecipano tutti i Musei la cui titolarità/gestione sia in capo ai soggetti aderenti alla presente Convenzione, che si dovranno dotare di uno statuto o di un regolamento di organizzazione e di funzionamento.

2. La Provincia di Lucca partecipa alla Convenzione in qualità di Ente di assistenza tecnico-amministrativa ai sensi dell'art. 1, comma 85, lett. d), della Legge n. 56/2014.

3. Tutti i soggetti aderenti alla Convenzione partecipano attivamente al funzionamento del Sistema in conformità con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal Regolamento sul funzionamento del Sistema allegato alla presente Convenzione (d'ora in avanti, il "Regolamento") e nel perseguimento delle finalità dell'art 5 del Regolamento D.P.G.R. n. 22/R del 6/giugno/2011 impegnandosi a conseguire i requisiti previsti all'interno della normativa;

### **Art. 4 – Altri soggetti che possono partecipare al Sistema**

1. Il Sistema incentiva e promuove l'adesione del maggior numero di realtà museali presenti sul territorio lucchese. L'adesione di nuovi soggetti non richiede una modifica della presente Convenzione.

2. Le modalità di adesione e di recesso sono disciplinate dal Regolamento.

### **Art. 5 – Ente capofila**

1. L'Ente capofila del Sistema è individuato nella "Fondazione Paolo Cresci per la storia dell'emigrazione italiana", ente proprietario del Museo per la Storia dell'Emigrazione Italiana, in quanto soggetto promotore della creazione del Sistema, cui competono le funzioni di organismo di coordinamento del Sistema. L'Ente capofila ha sede a Palazzo Ducale, cortile Carrara, Lucca.

2. L'Ente capofila è autorizzato a partecipare in nome e per conto di tutti i Musei del Sistema ai bandi regionali, nazionali ed europei, e ne gestisce i relativi finanziamenti, in conformità con le indicazioni dell'Assemblea. L'Ente capofila cura i rapporti con l'Ente finanziatore, ivi compresa la fase di rendicontazione finale.

3. L'Ente designato assume le funzioni di Ente capofila per la durata della presente Convenzione, salvo diversa decisione adottata dall'Assemblea ai sensi del successivo comma 5. Nulla osta a che lo stesso Ente possa essere nuovamente incaricato delle medesime funzioni.

4. Allo scadere della Convenzione, ovvero nelle ipotesi di cui al successivo comma 5, l'individuazione del nuovo Ente capofila spetta all'Assemblea, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti. L'Ente capofila potrà altresì rinunciare l'incarico prima della scadenza per eventuali sopraggiunte impossibilità a svolgerlo.

5. L'Assemblea, in caso di gravi inadempienze dell'Ente capofila o del Coordinatore, di cui al successivo art. 9, su istanza degli altri membri del Comitato tecnico, può deliberare la revoca dell'incarico a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti.

6. All'Ente capofila è riconosciuto un contributo annuale a titolo di rimborso per le spese sostenute a beneficio del Sistema, la cui entità è stabilita ogni anno dall'Assemblea sulla base del piano di programmazione annuale e del relativo bilancio preventivo.

#### **Art. 6 – Struttura Organizzativa**

1. Per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla presente Convenzione sono previsti i seguenti organi:

- a) l'Assemblea
- b) il Comitato tecnico
- c) il Comitato scientifico

#### **Art. 7 - L'Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da un rappresentante (Direttore di Museo o suo delegato, Sindaco o suo delegato, Presidente o suo delegato) di ciascuno dei soggetti aderenti.

2. L'Assemblea ha il compito di:

- a) eleggere tra i propri componenti il Presidente e il vice Presidente;
- b) fornire gli indirizzi generali per l'azione del Sistema;
- c) approvare il piano di programmazione annuale, trasmesso dal Comitato Tecnico con riferimento alle finalità indicate all'art. 2;
- d) approvare il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno;
- e) approvare la sottoscrizione di accordi con soggetti pubblici e privati per sviluppare percorsi di tipo turistico e culturale;



f) nominare i componenti del Comitato tecnico e del Comitato scientifico come di seguito specificato.

g) approvare le successive modifiche della Convenzione e del Regolamento;

h) disciplinare, nel rispetto della presente Convenzione, del Regolamento e della normativa vigente, determinati aspetti specifici relativi al corretto e ordinato funzionamento del Sistema, attraverso proprie delibere adottate a maggioranza.

3. Il Presidente presiede e coordina i lavori dell'Assemblea, e ne redige l'ordine del giorno. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte all'anno, e comunque ogni volta se ne presenti la necessità. Può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno la metà più uno dei componenti.

4. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita tramite posta elettronica almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

5. Salvo diversa previsione, le decisioni dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi membri, in proprio o per delega, e in seconda convocazione con la presenza di almeno 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente o, in sua assenza, del Vice presidente.

6. All'Assemblea possono partecipare, privi del diritto di voto e su invito del Presidente, altri soggetti, pubblici o privati, oppure esperti della materia da trattare, invitati sulla base delle finalità perseguite dal Sistema e la progettualità da attuare.

7. Delle sedute dell'Assemblea è redatto verbale a cura del Segretario, che lo invia ai componenti dell'Assemblea tramite posta elettronica, i quali potranno inviare con lo stesso mezzo le proprie osservazioni entro il termine massimo di sette giorni. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, il verbale si intende approvato.

8. Le funzioni di Segreteria sono assicurate dall'Ente capofila o da un soggetto da questo delegato da individuare tra i componenti dell'Assemblea.

9. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti. L'elezione avviene a scrutinio segreto a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il vice Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza semplice.

10. Il Presidente e il vice Presidente restano in carica per tutta la durata della presente Convenzione. Possono cessare per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea a maggioranza di due terzi degli aventi diritto. Nulla osta a che l'Assemblea elegga Presidente lo stesso membro che ha svolto le funzioni nel mandato precedente; ugualmente per il Vicepresidente.

11. Per lo svolgimento dei loro compiti il Presidente e il vice Presidente non percepiscono compensi dal Sistema. Eventuali spese debitamente documentate possono essere rimborsate da parte dell'Ente capofila qualora diverse da quelle derivanti dall'ordinaria attività di partecipazione all'Assemblea e sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea ai sensi dell'art. 7, co. 5 del Regolamento.

## **Art. 8 – Il Comitato tecnico**

1. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) il Coordinatore di cui all'art. 9;
- b) un rappresentante dei Musei della Versilia;
- c) un rappresentante dei Musei della Mediavalle del Serchio e della Garfagnana;
- d) un rappresentante dei Musei del Comune capoluogo;
- e) un rappresentante dei Musei della Piana di Lucca;
- f) un rappresentante della Provincia di Lucca.

2. L'Assemblea riceve i nominativi dei componenti del Comitato tecnico proposti dai Musei delle singole zone e ne approva la nomina.

3. Il Comitato è presieduto dal Coordinatore del Sistema. Il Coordinatore convoca le riunioni del Comitato, ne fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. Il Comitato decide con votazione a maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Coordinatore.

4. La funzione di Segreteria è assicurata dall'Ente capofila o da un soggetto da questo delegato da individuare tra i componenti del Comitato.

5. Il Comitato tecnico ha il compito di:

- a) assicurare il supporto tecnico alle attività dell'Assemblea;
- b) redigere, sulla base degli indirizzi generali formulati dall'Assemblea, il piano di programmazione annuale che può fare riferimento anche a obiettivi triennali, il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) curare, in coordinamento con l'Ente capofila, la presentazione dei progetti per l'accesso ai finanziamenti regionali e ad ogni altra fonte esterna di finanziamento;
- d) curare, in coordinamento con l'Ente capofila, le rendicontazioni delle attività svolte direttamente, nonché raccogliere la rendicontazione delle attività sviluppate dagli altri soggetti e inviare la documentazione agli Enti erogatori dei contributi da rendicontare nei termini di legge;
- e) gestire, in coordinamento con l'Ente capofila, l'insieme delle risorse destinate alle attività di cui alle precedenti lettere a), b), c), d);
- f) dare attuazione agli indirizzi e agli obiettivi stabiliti dall'Assemblea;
- g) individuare i componenti del Comitato scientifico da proporre all'Assemblea per l'approvazione;
- h) esprimere il parere sulle modifiche della Convenzione e del Regolamento.

6. Per lo svolgimento dei loro compiti, i membri del Comitato tecnico non percepiscono compensi dal Sistema. Eventuali spese debitamente documentate possono essere rimborsate da parte dell'Ente capofila, qualora diverse da quelle derivanti dall'ordinaria attività di partecipazione al Comitato tecnico e sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea.

7. Delle sedute del Comitato viene redatto apposito verbale che deve essere trasmesso a tutti i componenti, i quali possono presentare le proprie osservazioni entro il termine massimo di sette giorni. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, il verbale si intende approvato.



## **Art. 9 – Il Coordinatore del Sistema**

1. Il Coordinatore del Sistema (il Coordinatore) è il Direttore del Museo dell'Ente capofila.
2. Il Coordinatore cura e promuove gli interessi del Sistema, operando secondo gli indirizzi stabiliti dall'Assemblea.
3. Il Coordinatore rappresenta all'esterno il Sistema e ne promuove gli interessi, rapportandosi con i Comuni, la Provincia, la Regione, lo Stato, l'Unione europea e tutti gli altri soggetti esterni. Il Coordinatore, o un suo delegato, rappresenta il Sistema in occasione di convegni, congressi, incontri, iniziative di promozione e valorizzazione culturale.
4. Nel caso in cui il Coordinatore non svolga correttamente le funzioni assegnategli, ciascun componente del Comitato tecnico può presentare una segnalazione all'Assemblea, la quale può deliberare la revoca delle funzioni del Coordinatore ai sensi dell'art. 5.
5. Il Coordinatore si avvale del supporto amministrativo dell'Ente capofila. L'Ente capofila assicura altresì il supporto all'attività di gestione amministrativo-contabile delle risorse definite nel bilancio annuale approvato dall'Assemblea.

## **Art. 10 – Il Comitato scientifico**

1. Il Comitato scientifico è composto da tre membri in possesso di comprovata competenza ed esperienza professionale pertinente all'ambito dei musei e alla gestione del patrimonio culturale. I membri del Comitato scientifico sono soggetti esterni ai soggetti aderenti alla Convenzione
2. I componenti del Comitato scientifico sono individuati e nominati dall'Assemblea a maggioranza semplice, previo parere del Comitato tecnico.
3. I compiti del Comitato scientifico sono i seguenti:
  - a) fornire, ove richiesto, una consulenza scientifica qualificata all'Assemblea;
  - b) collaborare con il Coordinatore e con il Comitato tecnico per assicurare che le attività del Sistema siano coerenti da un punto di vista scientifico con le finalità poste dalla presente Convenzione;
  - c) valutare periodicamente le attività e gli aspetti organizzativi del Sistema.
4. Per lo svolgimento dei loro compiti, i membri del Comitato scientifico non percepiscono compensi dal Sistema; eventuali spese debitamente documentate possono essere rimborsate da parte dell'Ente capofila e sulla base di quanto stabilito dall'Assemblea.

## **Art. 11 – Impegni e obblighi dei soggetti aderenti**

1. I soggetti aderenti collaborano tra loro lealmente e in buona fede al fine del perseguimento delle finalità previste dall'art. 2.
2. I soggetti aderenti si impegnano a rispettare gli obblighi previsti dalla presente Convenzione e dal Regolamento.
3. I soggetti aderenti contribuiscono alle spese generali di funzionamento del Sistema con quote annuali determinate ai sensi del Regolamento.



## **Art. 12 - Sede**

1. La sede amministrativa e operativa del Sistema è localizzata presso la sede dell'Ente capofila, così come individuato ai sensi dell'art. 5.
2. Per le riunioni del Sistema possono essere utilizzate le sale di Palazzo Ducale, sede dell'amministrazione provinciale.

## **Art. 13 – Durata della Convenzione**

1. La presente Convenzione ha la durata di tre anni a partire dalla data della firma della medesima. Alla scadenza, la Convenzione può essere rinnovata per uguale periodo, previo atto espresso di tutte le parti.
2. La Convenzione è preventivamente sottoposta all'approvazione degli organi competenti di ogni soggetto sottoscrittore.
3. La Convenzione può essere risolta anticipatamente qualora i soggetti aderenti, di comune accordo, individuino nuove forme giuridiche e organizzative per la gestione del Sistema o insorgano motivi diversi, discussi in Assemblea, che portino al suo scioglimento.
4. La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

## **Art. 14 – Modifica della Convenzione**

1. La modifica della presente Convenzione è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Comitato tecnico. La modifica della Convenzione deve essere approvata da tutti i soggetti aderenti, secondo le relative discipline interne.
2. La partecipazione di nuovi soggetti e l'entrata nel Sistema di nuovi Musei non richiede la modifica della presente Convenzione. Spetta all'Ente capofila aggiornare l'elenco dei Musei facenti parte del sistema di cui all'Allegato A.
3. La modifica del Regolamento è deliberata dall'Assemblea, a maggioranza assoluta, previo parere favorevole del Comitato tecnico.

## **Art. 15 - Controversie relative alla Convenzione**

Ferma restando la possibilità di adire gli organi giurisdizionali competenti, per la risoluzione di eventuali controversie relative all'interpretazione e applicazione della presente Convenzione si pronuncia un collegio, composto da tre membri esterni non appartenenti ai soggetti aderenti al Sistema, dotati di comprovata competenza ed esperienza, previamente individuati dall'Assemblea.



